



Federazione nazionale ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei TSRM C.F. 01682270580
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Dispensa

Oggetto: **la responsabilità patrimoniale - gli Ordini e la responsabilità dei soggetti componenti i loro organi.**

Gentili Presidenti,

in merito alla copertura assicurativa in oggetto, come concordato in chiusura dell'evento dello scorso 22 febbraio di cui alla [circolare 14/2022](#), si forniscono le specifiche di seguito riportate.

Il danno erariale

Nell'ordinamento giuridico italiano si definisce quale “danno erariale” il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della Pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.

Si manifesta attraverso due tipologie tipiche:

- danno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un'entrata non acquisita;
- lucro cessante, ossia un mancato guadagno.

Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della **responsabilità amministrativa-contabile**, su cui giudica la Corte dei conti. A tal fine esso deve essere certo, attuale (sussistente nel momento della domanda di risarcimento e in quello della sentenza di condanna), concreto (non ipotetico) e di entità determinata o determinabile.

Il danno erariale si distingue poi in:

- diretto, se è cagionato direttamente dal soggetto responsabile all'amministrazione pubblica;
- indiretto, se, invece, è cagionato ad un terzo che l'amministrazione pubblica ha dovuto risarcire.

La responsabilità patrimoniale degli Ordini e il suo trasferimento assicurativo

Ciascun Ordine ha una responsabilità patrimoniale autonoma nei confronti dei terzi che racchiude in essa anche quella per i danni che dovessero essere cagionati dall'attività svolta dagli Organi che la compongono, cioè: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) le Commissioni di albo; d) il Collegio dei revisori;

Tale responsabilità è possibile trasferirla in capo ad un assicuratore mediante la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.



Federazione nazionale ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei TSRM C.F. 01682270580
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

La convenzione di responsabilità patrimoniale

Per venire incontro alle esigenze manifestate dagli Ordini aderenti alla Federazione TSRM e PSTRP in merito al trasferimento assicurativo della responsabilità patrimoniale degli Ordini stessi, si è provveduto, alla fine del 2020, all'attivazione di una convenzione con la compagnia assicurativa AIG.

Per gli Ordini che volessero effettuare un preventivo e procedere a sottoscrivere la polizza di responsabilità patrimoniale dell'Ordine stesso indichiamo, di seguito, il collegamento utile a tal fine: <https://www.tsrmoneffinity.aon.it/rc-patrimoniale>

La convenzione di responsabilità civile patrimoniale per gli Ordini presenta le seguenti caratteristiche principali.

● **Chi è l'assicurato**

Il Contraente, (l'Ordine) per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale; qualsiasi persona fisica che ha ricoperto o ricopra al momento della sottoscrizione della polizza la carica di: Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore, Componenti Commissioni di albo, e ove non presenti, estratti a sorte e Rappresentanti dei Massofisioterapisti, Direttore generale, Sindaco, Dirigente, Quadro; qualsiasi dipendente, passato e presente, degli organi istituzionali in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni, attribuite dalla Contraente; quali a titolo esemplificativo (il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il Responsabile del piano anticorruzione; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DLgs 81/2008 e s.m.i.; RUP etc.).

● **Retroattività illimitata**

Per retroattività si intende il periodo temporale antecedente la data di effetto della polizza entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella richiesta di risarcimento.

Nella proposta in convenzione il periodo antecedente la data di effetto della polizza non ha limiti rendendo efficace la copertura per l'intera storia istituzionale, cioè la retroattività è "illimitata".

● **Sinistro e richiesta di risarcimento**

Per "sinistro" si deve intendere "la richiesta di risarcimento rivolta all'assicurato o qualsiasi circostanza della quale l'assicurato venga a conoscenza in vigenza della polizza".

Mentre per "richiesta di risarcimento" si deve intendere "ogni procedimento giudiziale o atto stragiudiziale promosso da terzi nei confronti del Contraente/Assicurato da cui derivino delle perdite patrimoniali".

● **Le esclusioni**

È sempre molto importante verificare le esclusioni presenti nelle polizze perché ne delimitano l'ambito di operatività.

In particolare sono escluse:

- lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- i manni materiali di qualsiasi tipo;



Federazione nazionale ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei TSRM C.F. 01682270580
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

- la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni vertenza derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi;
- le responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente contraente;
- mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- penalità contrattuali in genere, sanzioni multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- violazioni in materia fiscale e tributaria, sanzioni, multe, ammende e penali di qualsiasi natura;
- responsabilità per danno erariale e/o in ogni caso innanzi alla Corte dei Conti;
- danni connessi o conseguenti all'attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto previsto in merito all'attività di rappresentanza;
- l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo e il danno ambientale in genere;
- il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli in genere;
- danni connessi o conseguenti a calunnia, ingiuria e/o diffamazione, anche nel caso in cui tali fattispecie siano accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli artt. 2059 C.C. 185 e 198 C.P.;
- circostanze e/o richieste di risarcimento danni ricevute dall'assicurato in data antecedente alla stipula dell'assicurazione;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra attività professionale attinente, direttamente o indirettamente, l'ambito medico;
- danni derivanti da responsabilità professionale attinente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività privata del dipendente o amministratore dell'assicurato;
- danni attinenti, direttamente o indirettamente, la gestione di denaro, titoli o valori nonché da operazioni di investimento di qualsiasi natura;
- vertenze tra assicurati.

La responsabilità patrimoniale dei componenti gli organi dell'Ordine ed il suo trasferimento assicurativo

La responsabilità patrimoniale dei componenti degli organi degli Ordini può essere fatta valere solo se i danni che dovessero essere cagionati a terzi siano stati caratterizzati da "colpa grave" da parte del soggetto componente dell'organo che è stato ritenuto responsabile; quindi, per esempio, se un componente della commissione d'albo costituita presso un Ordine territoriale dovesse effettuare un'analisi errata della documentazione presentata dal terzo e, a seguito di questo errore, dovesse determinarsi un danno patrimoniale al terzo, questi potrà avanzare la sua richiesta di risarcimento all'Ordine e quest'ultimo, dopo avere risarcito il danno, dovrà trasmettere gli atti relativi alla Corte dei Conti che verificherà l'esistenza o meno della "Colpa Grave" nell'evento da parte di quel componente la commissione di albo che ha commesso l'errore e, in caso positivo, procederà a esercitare l'azione per il recupero di tale importo, ed in tal caso quel componente la commissione d'albo sarà opportuno che sia in possesso di una polizza che risarcisca l'erario al posto suo.

È importante, tuttavia, precisare che, se l'Ordine avesse stipulato la polizza di responsabilità patrimoniale e questa fosse pienamente operativa per il caso di cui all'esempio sopra riportato, non si determinerebbe il danno erariale e, pertanto, non vi sarebbe alcuna azione da parte della Corte dei Conti per



Federazione nazionale ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei TSRM C.F. 01682270580
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

il recupero dell'importo che ha realizzato il danno, indipendentemente dalla presenza o meno della colpa grave da parte del soggetto componente l'Organo dell'Ordine.

Per quanto riguarda poi il trasferimento assicurativo della responsabilità patrimoniale del soggetto componente l'organo di un Ordine professionale è opportuno e necessario ricordare che l'art. 3, comma 59 della legge 244/2007 - legge Finanziaria 2008 - stabilisce che *“È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”*.

L'interpretazione di tale norma ha dato origine a pareri discordanti tra loro, anche da parte dei vari organismi statali che hanno emesso circolari interpretative a volte fra loro confliggenti.

Tuttavia, secondo i pareri prevalenti, si è consolidata la tesi che la norma abbia inteso **sancire la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di Enti pubblici a favore dei propri Amministratori a fronte di danni da questi arrecati agli Enti stessi, allo Stato ed alla Pubblica amministrazione in genere, laddove detti contratti fossero stati stipulati con costo a carico dello stesso Ente pubblico.**

Inoltre, per molte interpretazioni, la norma si applicherebbe anche ai dipendenti ed ai soggetti che intrattengono un rapporto di servizio con la Pubblica amministrazione.

La norma ha, quindi, tradotto in Legge un principio più volte espresso nelle pronunce della Corte dei Conti circa l'illegittimità della stipulazione da parte della Pubblica amministrazione di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariali dei propri Amministratori e Dipendenti.

Pertanto, la responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dell'Ente pubblico in genere non solo è assicurabile esclusivamente con oneri a carico degli amministratori e dei dipendenti, ma esclusivamente per il tramite di contratti separati dalla copertura assicurativa principale, comunemente detta e conosciuta come “colpa lieve”, di cui l'Ente pubblico è soggetto Contraente, essendo esclusa ogni possibile commistione in un unico contratto dei diversi soggetti (l'Amministrazione da un lato, gli Amministratori ed i Dipendenti dall'altro).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cd. Decreto Milleproroghe), la norma viene applicata anche alle Aziende di Diritto privato, definite Organismi di Diritto pubblico, quindi a partecipazione pubblica ed ai predetti Organismi quotati in Borsa, la cui partecipazione pubblica è superiore al 50%.

La soluzione di Aon per i componenti gli Organi di Ordini

Aon ha predisposto una soluzione dedicata ai componenti degli Organi degli Ordini per assicurare la loro responsabilità patrimoniale o “amministrativo contabile” per “Colpa Grave” che, come più sopra sottolineato, potrà essere sottoscritta, **a livello personale**, dai singoli soggetti che ricoprono tali ruoli all'interno degli Ordini.

In particolare tale soluzione prevede la copertura per il caso di Colpa Grave e, pertanto, opera per le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti.



Federazione nazionale ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Ordini dei TSRM C.F. 01682270580
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

La copertura prevede, inoltre, l'estensione anche per i casi in cui l'Ente di Appartenenza, cioè lo stesso Ordine, abbia esercitato l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato innanzi la Magistratura ordinaria.

Per ogni supporto fosse necessario in fase di acquisto o per informazioni tecniche sul prodotto realizzato, è stato attivato un numero verde (800 243 191) e un *form* di contatto per potere effettuare un preventivo e per sottoscrivere la propria polizza: www.ordiniefederazioni.aon.it

Nella sezione «aiuto e supporto» sono disponibili le FAQ che rispondono ai quesiti che maggiormente vengono posti.

**Il delegato del Cc
GReSS e SPePA**
Roberta Massa

La Presidente
Teresa Calandra